



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50)

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 361 del 28/12/2017

Articolo 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi in cui il personale interno all'ente svolga funzioni tecniche ai sensi del medesimo articolo.
2. L'attribuzione del fondo previsto dall'art.113 del Codice è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con riferimento alle funzioni tecniche per l'esecuzione dei contratti pubblici.
3. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - a) opere o lavori pubblici (compresi lavori di somma urgenza), per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
 - b) servizi e forniture , di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, con esclusione di quelle relative a beni di consumo , per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto.

Articolo 2. Ambito oggettivo di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice sono costituite in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, o di un servizio o di una fornitura, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti per le seguenti funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento (RUP) e di responsabile del procedimento (RP);
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudo statico ove necessario;
 - collaboratori.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.
4. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e l'IRAP.
5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
8. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
9. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto nei casi in cui le elaborazione di progetti di opere, di lavori, di servizi e forniture siano posti a base di gara.
10. Gli incentivi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti per le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3. Costituzione ed accantonamento del fondo

1. In ogni singolo quadro economico sarà inserito, fra le somme a disposizione dell'amministrazione, la somma destinata al fondo con le aliquote percentuali previste dall'art. 5 successivo.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Articolo 4. Nomina del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. La nomina del Gruppo di lavoro e l'affidamento delle attività di cui all'articolo 2, prima dell'inizio delle attività legate alle varie fasi dell'appalto, sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile di U.O.A. titolare dell'attività, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione ed il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.
2. Il provvedimento riporta le percentuali definitive stabilite al successivo articolo 5.
3. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare il nominativo dei dipendenti coinvolti nell'attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - *I Responsabili per l'attività di programmazione della spesa per investimenti*
Sono il Responsabile ed i dipendenti dell'Area che gestisce l'attività di programmazione della spesa per investimenti.
 - *Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) o Responsabile del Procedimento (R.P.)*
E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.
 - *La Struttura tecnico-amministrativa a supporto del R.U.P.*
E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.
 - *I Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara e i loro collaboratori*
Sono il Responsabile ed i dipendenti dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento e gli altri dipendenti coinvolti nella procedura.

- *Il Responsabile di verifica del progetto*
Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.
- *Il Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione*
Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
- *Il Direttore dei lavori.*
Dipendente tecnico, dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.
- *Il Direttore Operativo.*
Dipendente tecnico, dotato di idonea professionalità in relazione alla verifica sulla corretta realizzazione delle lavorazioni da effettuare.
- *L'Ispettore di cantiere.*
Dipendente tecnico, dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.
- *Il Collaudatore amministrativo.*
Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità.
- *Il Collaudatore statico.*
Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- *i collaboratori tecnici ed amministrativi delle figure sopra descritte.*

5. Lo stesso Dirigente/responsabile di U.O.A. può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte di apposita relazione del soggetto incaricato sulle attività svolte che egli abbia svolto nel frattempo.

Articolo 5. Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente/responsabile di U.O.A. titolare dell'attività secondo le percentuali definitive stabilite nel comma seguente.

LAVORI/OPERE

L'ammontare dell'incentivo è articolato secondo i seguenti scaglioni degli importi a base di gara:

- fino a € 1.500.000,00: 1,60% (pari all'80% del 2%);
- da € 1.500.000,01 a € 5.225.000,00: 1,20% (pari all'80% dell'1,5%);
- oltre € 5.225.000,00: 1,00% (pari all'80% dell'1,25%).

L'incentivo è attribuito alle seguenti figure tecniche:

- Responsabile procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto: 30%
di cui:
 - al R.U.P. 16%
 - ai collaboratori tecnici ed amministrativi 14%
- Programmazione della spesa 2%
- Verifica dei progetti 5%
- Predisposizione e controllo procedure di gara 10%
di cui:
 - al R.P. e ai collaboratori della struttura 7%
 - ai collaboratori di altra struttura 3%
- Direzione dei lavori 38%

di cui:		
- al Direttore dei lavori		20%
- al Direttore Operativo		10%
- all'Ispettore di cantiere		8%
• Collaudatore Tecnico-Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione		8%
• Collaudo Statico		7%

SERVIZI/FORNITURE

L'ammontare dell'incentivo è articolato secondo i seguenti scaglioni degli importi a base di gara:

- inferiore a € 209.000,00:	0,48 % (pari all'80% dello 0,60%);
- da € 209.000,00 a € 1.500.000,00	0,32 % (pari all'80% dello 0,40%);
- oltre € 1.500.000,00:	0,10 % (pari all'80% dello 0,125%).
• Responsabile procedimento e collaboratori tecnici/amministrativi di supporto:	40%
di cui:	
- al Responsabile del Procedimento (R.P.)	22%
- ai collaboratori	18%
• Programmazione della spesa	2%
• Predisposizione e controllo procedure di gara	15%
di cui:	
- al R.P. e ai collaboratori della struttura	10%
- ai collaboratori di altra struttura	5%
• Direttore dell'esecuzione	33%
• Verifica di conformità	10%

- In relazione al numero e alla qualificazione professionale dei dipendenti coinvolti nelle attività potranno essere affidate una o più funzioni di cui al comma , previa valutazione della relativa professionalità e disponibilità.
- Qualora per la particolare natura del progetto, non si rendano necessarie tutte le mansioni o figure sopra indicate, i coefficienti saranno opportunamente raggruppati dal Dirigente in relazione ai compiti e mansioni effettivamente svolte dai componenti del gruppo di progettazione e distribuiti tra gli aventi diritto.

Articolo 6. Termini per le prestazioni

- Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per le attività di direzione dei lavori e di collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme.
- Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7. Penalità e riduzioni

- Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'Articolo 6 si applicano le seguenti penali:
 - incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti di cui all'art.107 del D.lgs.50/2016 o per sopraggiunte diverse necessità dell'Ente.

Articolo 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione potrà essere disposto in due fasi:
 - la prima dopo la data della determinazione di aggiudicazione o documento equivalente;
 - la seconda dopo la data della determinazione di approvazione del collaudo o documento equivalente.
2. La liquidazione è disposta dal responsabile del Settore/U.O.A. di riferimento entro 60 gg dalla approvazione dei rispettivi atti sopra menzionati, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti.
3. Nel caso di revoca dell'incarico o di cessazione dal servizio ovvero di interruzione dei lavori per cause indipendenti dal dipendente, il Dirigente/Responsabile di U.O.A. disporrà il pagamento della quota parte dell'incentivo corrispondente alle prestazioni svolte.

Articolo 9. Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, che rispettino i criteri e termini di cui agli artt. 1 e 2, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 10. Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla centrale unica di committenza, una somma non superiore ad $\frac{1}{4}$ dell'incentivo previsto per il relativo intervento di lavori, servizi o forniture, determinata a seguito di specifiche intese tra gli enti convenzionati.
2. L'80% di tale somma è destinata al personale del servizio "centrale unica di committenza" nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la "centrale unica di committenza" abbia svolto le attività anche per conto del Comune di Sesto Fiorentino, la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche ai dipendenti assegnati ad altri settori/servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.
3. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della centrale unica di committenza tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
4. Il dirigente responsabile del servizio Gare liquida gli incentivi, previo apposito accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.

Articolo 11. Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore.
2. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento previgente approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.73 del 10/10/2016.

Articolo 12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di elaborazione di progetti di opere, lavori, servizi e forniture a cura del personale interno all'ente realizzate successivamente all'entrata in vigore del Codice (19/04/2016).
2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.
3. Gli incentivi relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero validati/verificati con esito positivo) antecedentemente alla data del 19/04/2016 vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante la progettazione interna approvato con la Deliberazione n. 73 del 10/10/2016 ed in particolare come previsto all'art. 12 del regolamento stesso.
